

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Comune di Bologna (C.F./P.IVA 01232710374) di seguito “Amministrazione capofila” in qualità di capofila del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna”, di seguito “CTE CoBO”, con sede legale in Bologna, in piazza Maggiore 6, CAP - 40124, rappresentato da Matteo Lepore in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Bologna, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale del Comune di Bologna,

e

la Città metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205), con sede legale a Bologna, in via Zamboni, 33, CAP - 40126, rappresentata da Matteo Lepore in qualità di Sindaco metropolitano e legale rappresentante della Città metropolitana di Bologna, domiciliato per la carica presso la sede legale della Città metropolitana, (Ruolo: Altro partecipante al progetto),

e

il Comune di Ravenna (C.F./P.IVA 00354730392), con sede legale a Ravenna, in Piazza del Popolo 1, CAP 48124, rappresentata da Michele De Pascale in qualità di Sindaco e legale rappresentate del Comune di Ravenna, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale del Comune di Ravenna (Ruolo: Altro partecipante al progetto),

e

BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence (C.F./ P.IVA 03747661209), con sede legale a Bologna, in Via Paolo Nanni Costa, 14, CAP- 40133, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante (Ruolo: Impresa),

e

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.IVA 01131710376), di seguito "UNIBO", con sede legale a Bologna (BO), in Via Zamboni, 33, CAP - 40126, rappresentata da, in qualità di magnifico rettore e legale rappresentante (Ruolo: Università),

e

CINECA, (C.F. 00317740371 e P.IVA 00502591209) con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), in Via Magnanelli, 6/3, CAP 40033, rappresentata da, in qualità di rappresentante legale, (Ruolo: Ente di ricerca),

e

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.F. 92067000346 e P.IVA 01938560347), di seguito “CNIT-WiLab”, con sede legale a Parma, in Viale G.P. Usberti, 181/A, CAP - 43124, rappresentato da in qualità di rappresentante legale, (Ruolo: Ente di ricerca),

e

Gellify s.r.l. (C.F./P.IVA 03561101209), con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), in via Isonzo, 55/2, CAP - 40033, rappresentato da, in qualità di legale rappresentante (Ruolo: PMI),

e

G-Factor s.r.l. (C.F./P.IVA 03710391206), con sede legale a Bologna, in Via Paolo Nanni Costa, 20, CAP 40133, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante (Ruolo: Impresa/Start Up),

e

Almacube s.r.l. (C.F./P.IVA 03277261206), con sede legale a Bologna, in Viale Giuseppe Fanin, 48, CAP - 40127, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante, (Ruolo: Impresa)

e

ART-ER s. cons. p.a. (C.F./P.IVA 03786281208), con sede legale a Bologna, in Via Gobetti, 101, CAP - 40129, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante (Ruolo: Altro partecipante al progetto)

e

CREATIBO s.r.l. (C.F./P.IVA 04062541208), con sede legale a Bologna, in via del Tappezziere, 4, CAP - 40138, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante, (Ruolo: Impresa),

e

SEARCH ON MEDIA GROUP s.r.l. (C.F./P.IVA 02418200800), con sede legale a Bologna, in Via Ugo Bassi, 7, CAP - 40121, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante, (Ruolo: Impresa),

e

TIM s.p.a. (C.F./P.IVA 00488410010), con sede legale a Milano, in via Gaetano Negri, 1, CAP - 20123, rappresentata da, in qualità di legale rappresentante, (Ruolo: Altro partecipante al progetto)

e

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (C.F./P.IVA 92033190395) con sede legale a Ravenna, in via Antico Squero 31, CAP - 48128, rappresentata da in qualità di rappresentante legale (Ruolo: Altro partecipante al progetto)

e

Centro di Competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0 (C.F./P.IVA 02586330991) con sede legale a Genova, in Corso Fernando Maria Perrone 2, CAP 16152, rappresentata da, in qualità di rappresentante legale (Ruolo: Altro partecipante al progetto)

PREMESSE

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2015, come modificata dalla Delibera CIPE n.6/2016, che ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 71/2017, che ha destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della Delibera CIPE n. 65 del 2015, come modificato dalla Delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

VISTA la Delibera CIPE n. 105/2017, che in riferimento alle misure di sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione ha individuato le seguenti tre linee di intervento: a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro); c) sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

VISTA la Delibera CIPE n. 61/2018, che modifica la Delibera n. 105 del 2017, ed in particolare il punto c) che assegna un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione ed individua quale soggetto attuatore della suddetta linea di intervento, di cui al citato punto c), la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Decreto ministeriale del 26 marzo 2019 di approvazione del "Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2019, come modificato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019, che ha approvato il "Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G" (di seguito, "Programma"), quale piano operativo per l'attuazione della linea di intervento di cui al punto c) della delibera n. 61 del 2018, a valere sullo stanziamento di 45 milioni di euro;

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell'Asse II del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE n. 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina ministeriale del 7 gennaio 2020 di approvazione della graduatoria del sopracitato Avviso pubblico per la selezione dei progetti per l'Asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga;

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell'Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019, come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2019;

VISTA la Determina ministeriale del 24 dicembre 2020 di approvazione della graduatoria dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell'Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga;

VISTO l'articolo 44 del Decreto legge n. 34 del 2019 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale titolare di risorse del FSC riferite ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, la sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori attraverso una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione dell'attuale Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 2/2021, che disciplina, al paragrafo 4, le procedure da seguire per apportare modifiche al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), specificando che è necessaria l'approvazione da parte degli organismi competenti (Cabina di Regia FSC, CIPESS, Comitato di Sorveglianza del PSC) nei casi di modifiche apportate al Piano in termini di incremento o revoca delle risorse della dotazione finanziaria complessiva e/o variazione del riparto complessivo tra aree territoriali;

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9/2021, con la quale è stato approvato il Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (PSC MISE 2014-2020), così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento;

CONSIDERATA la Legge n.232/2016 che estende il profilo pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) fino all'anno 2025;

CONSIDERATO l'articolo 44, comma 7 lettera b) del Decreto Legge n. 34 del 2019 che stabilisce Per le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, quale termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il suddetto Programma propone di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, da sviluppare in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione (5G);

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9/2022, che modifica la dotazione finanziaria del Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (PSC MISE 2014-2020) e approva il nuovo piano finanziario così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento;

CONSIDERATO che le proposte progettuali per la sperimentazione e la ricerca applicata relative alle tecnologie emergenti, secondo quanto previsto nell'Asse II del "Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G" e selezionate con apposito Avviso pubblico, sono in via di conclusione;

CONSIDERATO che le proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni comunali per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), secondo quanto previsto nell'Asse I del "Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G" e selezionate con apposito Avviso pubblico, sono in corso di attuazione;

CONSIDERATO che nei territori oggetto dell'attuazione del "Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G" si sono riscontrate delle positive ricadute in termini di opportunità di sviluppo di partnership pubblico-privata che stanno determinando una diffusione delle tecnologie emergenti nel tessuto economico e sociale dei comuni coinvolti;

RAVVISATA l'opportunità di estendere su tutto il territorio nazionale la promozione di centri di trasferimento tecnologico, le cui caratteristiche sono definite nell'asse I del programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G adottato con D.M. 26 marzo 2019, volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto la Blockchain ed i Crypto Asset, l'IoT, l'Intelligenza Artificiale, il 6G e le tecnologie quantistiche scegliendo le sedi nelle città ove sia presente una copertura 5G;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 agosto 2022 che promuove la creazione di centri di trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca, prodotti, processi e modelli di business relativi alle tecnologie emergenti;

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n.173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, ed in particolare l'articolo 2, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, le denominazioni «Ministro delle Imprese e del Made in Italy» e «Ministero delle Imprese e del Made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello Sviluppo Economico» e «Ministero dello Sviluppo Economico».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 al n. 100, con il quale l'Avv. Francesco Soro è stato nominato Direttore generale Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ex art. 19, commi 4 e 6 del D.lgs. 165/2001;

VISTO L'avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 agosto 2022, pubblicato sul sito del Ministero in data 17 ottobre 2022;

VISTE le selezioni tramite avviso pubblico per l'individuazione di partner di progetto finalizzata alla partecipazione all'Avviso MiSE del 17 Ottobre 2022 attuati dalla Città metropolitana, approvato con atto P.G. 9892/2022, e dal Comune di Ravenna, approvato con atto P.G. 239696/2022;

VISTO il partenariato del Comune di Ravenna che include l'Autorità portuale di Ravenna Ente pubblico strategico in quanto attuatore di progettualità finalizzate all'efficienza dei processi portuali e all'innovazione tecnologica;

VISTA la delibera di Giunta n. 308/2022 della seduta del 23/11/2022, esecutiva dal 24/11/2022, al P.G. 792416/2022, con cui veniva approvato lo schema di "Accordo tra il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Ravenna per lo sviluppo e la presentazione della candidatura per la realizzazione della "Casa delle Tecnologie Emergenti";

VISTO l'atto sindacale n. 260/2022 del Sindaco metropolitano di Bologna e gli artt. 3 e 4 dell'Accordo di collaborazione tra il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Ravenna, con cui viene messa a disposizione una porzione degli spazi siti in Bologna, Piazza Liber Paradisus 11, Torre A, Piano -1, per la realizzazione della "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna";

VISTA la determina Direttoriale del 28 dicembre 2022 (n. reg. int. 0192126) di approvazione della graduatoria della procedura di selezione di cui al suddetto Avviso ad esito dei lavori della Commissione costituita in data 1° dicembre 2022;

VISTO il progetto "CTE - Comune di Bologna" presentato dal Comune di Bologna approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con determina di cui al visto precedente, per un importo complessivo pari ad euro 19.923.440,91, di cui euro 13.744.293,23 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ed euro 6.179.147,68 a valere su altre fonti di finanziamento.

VISTO l'art. 1 comma 1-bis, l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE

Il progetto presentato all'allora denominato Ministero per lo Sviluppo Economico, oggi Ministero per le Imprese e il Made in Italy (di seguito "MiMiT") individua il Comune di Bologna quale soggetto beneficiario del finanziamento e quale Capofila del partenariato.

Il Comune di Bologna intende, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Ravenna e in partnership con Università, Centri di Ricerca, Consorzi e Imprese esperte ed attive nel settore, in quanto espressione completa di un insieme di capacità e competenze, realizzare la "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna", di seguito "CTE CoBO"

La "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" mira a coniugare le competenze scientifiche dell'Università degli Studi di Bologna e degli Enti di Ricerca (pubblici e privati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.

L'obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

Il progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" prevede un partenariato ampio e multidisciplinare che si fonda sulla stretta collaborazione con il mondo della ricerca e prevede quali ambiti di azione l'industria 4.0, Industrie Culturali E Creative, Servizi Urbani Innovativi attraverso:

- Realizzazione di una struttura di CTE diffusa, composta da un nodo centrale o hub e nodi periferici messi a disposizione dai partner di progetto;
- Attività Ricerca e innovazione per il trasferimento tecnologico, lo sviluppo di tecnologie di edge e cloud computing, IA, IoT, Blockchain e realtà aumentata/virtuale;
- Incubazione e accelerazione sui tre ambiti di azione.

Il partenariato si compone di:

- Enti di Ricerca: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, CINECA;
- Imprese, PMI e Start Up: BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence, Almacube s.r.l., CREATIBO s.r.l., Gellify s.r.l., G-Factor s.r.l., Search on Media Group s.r.l.;
- Altri partecipanti al progetto, che includono le istituzioni territoriali di riferimento, come la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Ravenna, i quali avranno il ruolo di coordinare per valorizzare le peculiarità afferenti al territorio di riferimento, e soggetti pubblici e privati che sono densamente coinvolti nelle reti imprenditoriali e di sviluppo delle conoscenze, quali l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, ART-ER s.cons.p.a., Tim s.p.a e il Centro di Competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture Strategiche Start 4.0;

Il progetto approvato prevede che l'operatività della "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" sarà garantita dal "partenariato contrattuale", di cui al presente accordo di collaborazione.

CONSIDERATO ALTRESI'

- a) le FAQ pubblicate dal MiMiT sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web:
https://www.MiMiT.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_NUOVO_CTE_08.11.2022.pdf
- b) il progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" allegato al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato A);
- c) la Convenzione tra il Comune di Bologna e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT), sottoscritta a seguito della determina Direttoriale del 28 dicembre 2022 (n. reg. int. 0192126) del suddetto Ministero, mediante la quale il Comune di Bologna veniva riconosciuto come beneficiario destinatario delle risorse di cui all'Avviso pubblico per progetti finalizzati alla realizzazione delle "Case delle Tecnologie Emergenti" pubblicato in data 17 Ottobre 2022, allegata al presente Accordo quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato B), atta a regolare i rapporti tra il Ministero e il citato Comune in relazione al progetto oggetto del presente Accordo;
- d) che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna, con l'apposita convenzione citata, a fornire all'ente capofila il materiale strumentale al corretto svolgimento delle attività, in coerenza con la normativa del FSC 2014-2020;
- e) che l'ente capofila provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione al Ministero per le Imprese e del Made in Italy (MiMiT) una scheda progetto comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l'indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato;
- f) che la scheda progetto e il relativo cronoprogramma predisposti dal Comune di Bologna e i partner, che saranno oggetto di approvazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, descriveranno nel dettaglio le attività svolte da ciascun partner nell'ambito del progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna", nonché i tempi e le relative risorse disponibili;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di avviare e realizzare il progetto in parola,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo e da eventuali da ulteriori Accordi o Convenzioni connesse al medesimo oggetto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 -Finalità

Come previsto dall'art. 1 dell'Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la "Casa delle Tecnologie Emergenti" mira a coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca (pubblici o privati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.

L'obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di applicazioni innovative basate su tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), facendo uso delle reti di 5a generazione (CsG), per favorire i programmi di accelerazione di start up e per sostenere il trasferimento tecnologico verso le PMI.

A tal fine il presente Accordo definisce gli obiettivi comuni, gli indirizzi e le azioni che le Parti intendono perseguire e realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'avvio e l'attuazione del progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna", di seguito CTE-CoBO, approvato dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy con determina Direttoriale del 28 dicembre 2022 (n. reg. int. 0192126).

Le Parti non possono cedere a soggetti terzi il presente Accordo, senza il consenso scritto del Comune di Bologna.

Art. 3 - Oggetto

Il presente Accordo regola i rapporti tra il Comune di Bologna e i partner in relazione al progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" (di seguito "Progetto", di importo complessivo pari ad euro 19.923.440,91, di cui euro 13.741.228,79 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ed euro 6.182.212,12 a valere su altre fonti di finanziamento.

Il codice CUP identificativo del progetto è il seguente: F39I22001840004.

Art. 4 -Obblighi comuni a tutti i partner.

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Atto, anche nell'ambito degli accordi e contratti con terze parti stipulati in attuazione del medesimo.

Al fine di garantire l'attuazione del Progetto, le Parti prendono atto, accettano e dichiarano espressamente di conoscere:

- a) il Progetto allegato (allegato a) al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile, ammesso a finanziamento dal MiMiT in data 28 Dicembre 2022 con determina Direttoriale del 28 dicembre 2022 (n. reg. int. 0192126) di approvazione della graduatoria;

- b) la Convenzione stipulata tra il Comune di Bologna e il MiMiT in data 02/02/2023 (di seguito la "Convenzione"), allegata (allegato b) al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
- c) l'Informativa per i beneficiari redatta dal MiMiT, allegato c), al presente Accordo, quale sua parte integrante, sostanziale ed inscindibile, che rappresenta, tra gli altri, le tempistiche per la presentazione dei SAL in relazione al periodo di riferimento;

Le Parti si danno reciprocamente atto e si obbligano:

- ai fini della corretta attuazione del Progetto, a rispettare tempi, modalità e i costi indicati nel Progetto e nel relativo cronoprogramma, che saranno approvati dal MiMiT e trasmessi a cura del Comune di Bologna;
- al rispetto della tempistica indicata nel Progetto e relativo cronoprogramma quale elemento essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente Atto, salvo differimenti specificamente concordati tra le Parti ed accordati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- a prestare il loro consenso al fatto che il Progetto e il relativo cronoprogramma e loro modifiche ed integrazioni saranno sottoposti all'approvazione del MiMiT e pertanto si obbligano, fin da ora, a recepire le eventuali osservazioni, modifiche e/o integrazioni richieste dal MiMiT nell'ambito del Progetto approvato;
- al fatto che eventuali modifiche, variazioni ed aggiornamenti del Progetto e del relativo cronoprogramma di Progetto che si rendessero necessarie non potranno alterare la natura sostanziale del Progetto, dovranno essere adeguatamente motivate e sottoposte all'approvazione, in primis, del Comune di Bologna e, successivamente, all'approvazione finale da parte del MiMiT;
- a rispettare integralmente tutte le prescrizioni inerenti alle tempistiche e le modalità di rendicontazione delle spese al Ministero sulla base dell'Informativa di cui all'allegato d) e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle comunicazioni del Ministero stesso e del Comune di Bologna;
- ad informare tempestivamente il Comune di Bologna delle eventuali criticità rilevate in corso di attuazione e/o di rendicontazione di progetto che possano determinare ritardi e/o impedimenti nel raggiungimento degli obiettivi.

Eventuali eccezioni, deroghe o varianti rispetto a quanto indicato nel presente Atto devono essere concordate tra le Parti in forma scritta.

Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti accettano le forme di controllo previste sulla correttezza e regolarità della spesa dalle procedure di utilizzo delle risorse FSC 2014/2020, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli MiMiT. A tal fine i Partner garantiscono che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del Progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede sino ad un periodo di 5 anni dalla risoluzione, scioglimento o estinzione per qualsiasi causa del presente Accordo.

Art. 5 - Obblighi del Comune di Bologna

Come previsto dall'art. 2 dell'Avviso MiMiT, il Comune di Bologna, quale Capofila del Progetto e Beneficiaria del finanziamento, assume il ruolo di referente unico per il MiMiT e ha la responsabilità di coordinare e garantire la realizzazione del Progetto.

Ai fini della realizzazione del Progetto, il Comune di Bologna si impegna ad assolvere agli obblighi prescritti all'art. 3 - "Obblighi del Comune" e all'art. 5 - "Obblighi comuni a entrambe le parti", della Convenzione Comune di Bologna - MiMiT che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 6 - Obblighi dei partner

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di progetto, i partner, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a:

- a) condividere conoscenze, idee ed esperienze e il know-how necessario a supporto delle varie attività previste dal Progetto;
- b) utilizzare le rispettive risorse, competenze e strutture necessarie per garantire il perseguimento degli obiettivi comuni e lo sviluppo delle attività avviate nel contesto del presente Accordo;
- c) pianificare e gestire attività rilevanti nelle aree di interesse comune, in linea con i rispettivi assetti giuridici;
- d) collaborare all'organizzazione e all'esecuzione di attività;
- e) partecipare regolarmente alle riunioni, da convocarsi anche in via informale, telematica e asincrona (anche attraverso semplici scambi di lettere/e-mail), volte a rendere efficace la collaborazione, con riferimento alle attività concordate;
- f) supportare il processo di diffusione dei risultati della innovazione prodotti all'interno del panorama nazionale ed internazionale;
- g) realizzare interamente le attività assegnate, nel rispetto delle procedure e tempistiche previste dal Progetto approvato, dalla Convenzione, dal presente Accordo, nonché dalle norme di legge e regolamentari eventualmente applicabili;
- h) le attività a carico dei partner le relative risorse finanziarie assegnate e i tempi di attuazione sono più dettagliatamente contenuti nel Progetto allegato al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
- i) per propria parte e laddove applicabili, all'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività direttamente assicurate nell'ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici se applicabile alle attività assegnate;
- j) garantire, ciascuno per sé ed esclusivamente con riferimento alle attività affidate, il supporto e la collaborazione necessari affinché il Comune di Bologna sia messo nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi previsti dalla Convenzione Comune di Bologna -MiMiT, di cui agli articoli: 3-"Obblighi del Comune", 7-"Erogazioni finanziarie", 8-"Ammissibilità della spesa, 9- "Rendicontazione", 10- "Verifiche" e 13- "Sospensione Erogazione finanziamento e recesso" che i partner dichiarano espressamente di conoscere;
- k) informare il Comune di Bologna, con cadenza trimestrale, ciascuno per quanto di competenza, circa lo stato di attuazione del presente Accordo, affinché il Comune di Bologna sia messa nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi informativi nei confronti della Cabina di Regia appositamente istituita per le CTE;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile;
- m) individuare un referente strategico, uno operativo e uno amministrativo impegnati sulle attività di Progetto;

- n) a non dare avvio al Progetto e alle attività allo stesso connesse, ivi incluse l'impegno di risorse, se non dopo il ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte del Comune di Bologna. Nulla sarà dovuto da parte del Comune di Bologna per eventuali spese, impegni e obbligazioni nei confronti di terzi effettuati anticipatamente a tale comunicazione;
- o) assolvere ogni altro obbligo previsto dal presente Accordo.

I Partner confermano che le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività a ciascuno nell'ambito dell'esecuzione del Progetto, costituiscono mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, per le attività svolte.

Art. 7 - Governance e Gestione

Le Parti, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, definiscono convenzionalmente di comune accordo la struttura della governance e della gestione di Progetto.

Il Comune di Bologna assume il ruolo di beneficiario e capofila del progetto anche tramite il costituendo ufficio comune sullo sviluppo economico in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna.

In tale contesto, il Comune di Ravenna assume il ruolo di coordinamento e collegamento, a livello del territorio di propria competenza, rispetto ai partner legati all'area portuale, specificatamente individuati nell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture Strategiche Start 4.0.

Art. 8 - Oneri

L'importo riconosciuto per le attività dei Partner in relazione al Progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna" ammonta complessivamente pari ad euro 19.923.440,91, di cui euro 13.744.293,23 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ed euro 6.179.147,68 a valere su altre fonti di finanziamento, è così suddiviso tra i Partner:

Soggetto	Quota FSC		Quota Cofinanziamento	
	Importo (€)	Valore %	Importo (€)	Valore %
Comune di Bologna	€ 754.910,13	100%	- €	0%
Città metropolitana di Bologna	€ 3.773.375,58	100%	- €	0%
Comune di Ravenna	€ 85.985,35	61,45%	€ 53.931,46	38,55%
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale	€ 677.309,50	78,48%	€ 185.740,50	21,52%

BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence	€ 1.535.783,73	60,16%	€ 1.017.118,03	39,84%
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	€ 1.461.514,79	60,16%	€ 967.899,17	39,84%
CINECA	€ 499.548,40	60,16%	€ 330.795,64	39,84%
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	€ 1.148.034,93	70%	€ 492.014,97	30%
Gellify s.r.l.	€ 424.475,69	65,15%	€ 227.021,64	34,85%
G-Factor s.r.l.	€ 298.342,99	79,70%	€ 76.009,45	20,30%
Almacube s.r.l.	€ 496.128,34	79,70%	€ 126.397,70	20,30%
ART-ER s. cons. p.a.	€ 164.830,38	79,70%	€ 41.994,17	20,30%
CREATIBO s.r.l.	€ 289.300,63	60,16%	€ 191.566,45	39,84%
SEARCH ON MEDIA GROUP s.r.l.	€ 536.259,50	65,31%	€ 284.870,50	34,69%
TIM s.p.a	€ 1.368.786,04	60,16%	€ 906.454,20	39,84%
Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture Strategiche Start 4.0	€ 229.697,25	74,81%	€ 77.333,80	25,19%
PMI e startup partecipanti alle call previste da progetto	€ -	0%	€ 1.200.000,00	40%

Totale	€ 13.744.293,23	68,99%	€ 6.179.147,68	31,01%
---------------	------------------------	---------------	-----------------------	---------------

I Partner confermano che le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività, per quanto di competenza, si configurano come budget a disposizione e costituiscono mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, purché rientrino nel novero delle spese ammissibili ai sensi dell'Avviso del Ministero e della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Gli importi di cui al comma 1 si intendono IVA inclusa, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente. Si specifica che l'IVA è ammessa a rimborso unicamente nell'ipotesi in cui la stessa costituisca un costo e che, quindi, non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 -Modalità di erogazione

Nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Bologna e il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, ai sensi dell'art. 7 "Erogazioni finanziarie", è previsto che il trasferimento di risorse dal Ministero all'amministrazione comunale avvenga secondo le seguenti modalità:

- un'anticipazione pari al 10 per cento (10%) del finanziamento concesso all'atto della firma della Convenzione e previa trasmissione, da parte del Comune, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail);
- pagamenti intermedi fino al 90 per cento (90%) del finanziamento concesso, incluso l'anticipo, a presentazione ed approvazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il periodo di riferimento dei SAL è trimestrale e sono da presentarsi entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre di riferimento;
- il 10 per cento (10%) a saldo a seguito del completamento del progetto, previa presentazione dell'ultimo SAL e di una relazione descrittiva delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Bologna provvede al ristoro delle spese sostenute dai Partner, secondo gli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione formalmente approvato dal Comune di Bologna, con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo.

I Partner sono tenuti alla restituzione degli eventuali importi delle spese rendicontate al Comune di Bologna e non riconosciute dal MiMiT al termine delle verifiche.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione delle risorse da parte del Comune di Bologna è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio comunale secondo le modalità stabilite nella Convenzione tra il Comune di Bologna e il MiMiT (allegato b) e che il termine di erogazione delle risorse può essere sospeso in relazione ai tempi dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte del MiMiT al Comune di Bologna.

Tutti i pagamenti, intermedi e a saldo, saranno erogati previa verifica amministrativo-contabile da parte del Comune di Bologna.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Ai sensi dell'art. 7- "Erogazioni finanziarie" della Convenzione MiMiT-Comune di Bologna, eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni del Progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate e motivate dal Comune di Bologna e preventivamente approvate dal MiMiT.

Art. 10-Modalità di rendicontazione

Responsabile del coordinamento finanziario, della rendicontazione e del monitoraggio del progetto nei confronti del MiMiT è il Comune di Bologna, in qualità di Partner Capofila, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Bologna e il MiMiT in data 02/02/2023.

La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa deve essere effettuata dai Partner, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con quanto indicato dal MiMiT nell'Informativa ai beneficiari e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, secondo termini, modalità ed obblighi indicati all'art. 8- "Ammissibilità della spesa" e all'art. 9- "Rendicontazione" della Convenzione Comune di Bologna-MiMiT.

In particolare, ciascun Partner, per quanto di competenza, in fase di rendicontazione del SAL/saldo è tenuto a trasmettere al Comune di Bologna la documentazione così come individuata e secondo le modalità delineate dall'Informativa ai beneficiari, allegato c) al presente accordo.

Art.11 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, le Parti assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente Accordo a pena di nullità dello stesso, per cui tutte le transazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate utilizzando un conto bancario dedicato, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, le Parti si impegnano a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), se previsto dalle norme vigenti, e il codice unico di progetto (CUP).

Per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo, i Partner utilizzeranno i seguenti conti bancari:

Soggetto	Dati Conto Bancario
-----------------	----------------------------

Città metropolitana di Bologna	
Comune di Ravenna	
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale	
BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence	
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	
CINECA	
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	
Gellify s.r.l.	
G-Factor s.r.l.	
Almacube s.r.l.	
ART-ER s. cons. p.a.	
CREATIBO s.r.l.	
SEARCH ON MEDIA GROUP s.r.l.	
TIM s.p.a	
Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture Strategiche Start 4.0	

Art. 12 - Il Cofinanziamento

I soggetti co-finanziatori e le fonti di cofinanziamento al progetto sono definiti in base ai ruoli individuati nel Progetto e sono individuati così come segue:

Soggetto	Quota cofinanziamento	
	Importo (€)	Valore %
Comune di Bologna	- €	0%
Città metropolitana di Bologna	- €	0%

Comune di Ravenna	€ 53.931,46	38,55%
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale	€ 185.740,50	21,52%
BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence	€ 1.017.118,03	39,84%
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	€ 967.899,17	39,84%
CINECA	€ 330.795,64	39,84%
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	€ 492.014,97	30%
Gellify s.r.l.	€ 227.021,64	34,85%
G-Factor s.r.l.	€ 76.009,45	20,30%
Almacube s.r.l.	€ 126.397,70	20,30%
ART-ER s. cons. p.a.	€ 41.994,17	20,30%
CREATIBO s.r.l.	€ 191.566,45	39,84%
SEARCH ON MEDIA GROUP s.r.l.	€ 284.870,50	34,69%
TIM s.p.a	€ 906.454,20	39,84%
Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture Strategiche Start 4.0	€ 77.333,80	25,19%
PMI e startup partecipanti alle call previste da progetto	€ 1.200.000,00	40%

Si specifica che per le modalità di rendicontazione del cofinanziamento, si rinvia all'Informativa ai beneficiari, allegato c) al presente accordo.

Art. 13 - Durata

Il presente Accordo è efficace tra le Parti dal giorno dell'ultima sottoscrizione fino alla data di definitiva approvazione della rendicontazione finale del Progetto e successiva erogazione del saldo del finanziamento, di cui all'articolo 7 - "Erogazione finanziarie" della Convenzione Comune di Bologna - MiMiT.

Rimane in capo al Comune di Bologna la titolarità del progetto. Il Comune di Bologna potrà decidere di proseguire lo sviluppo delle attività del progetto, anche individualmente o secondo una nuova riorganizzazione, al termine del finanziamento MiMiT, senza che i sottoscrittori del presente Accordo abbiano nulla a pretendere.

Restano fermi gli obblighi relativi alle informazioni espressamente identificati come «confidenziali» o «riservate», di cui al successivo art. 17, e doveri di collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, che hanno validità per un ulteriore periodo di 5 anni, decorrenti dalla scadenza del presente Accordo.

Art. 14 - Ritardi e inadempimento

In presenza di ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui al Progetto o inadempienze o spese irregolari, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, ovvero nel caso in cui il Partner non destini le risorse indicate nel gruppo di lavoro specificato nel Progetto, inclusi eventuali aggiornamenti della stessa approvati dal MiMiT, il Comune di Bologna procede a farne contestazione scritta ai Partner. Gli stessi devono fornire motivate giustificazioni, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione. Qualora i Partner non forniscano alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il Comune di Bologna, procede alla sospensione dell'erogazione delle somme verso il Partner inadempiente, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.

Il Comune di Bologna, fermo il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione delle somme pregiudichi il completamento del Progetto.

Il Comune di Bologna può in ogni caso risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il rapporto obbligatorio derivante del presente Accordo, nei confronti del singolo Partner, previa comunicazione ai tutti i Partner, tramite PEC, anche nei seguenti non tassativi casi:

- a) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al partner di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- b) qualora nei confronti del partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- c) in caso di violazione degli obblighi in materia di lavoro;
- d) in caso di violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- e) in caso di violazioni degli obblighi di riservatezza;
- f) in caso di affidamento a terzi di attività di Progetto, nello specifico non è ammesso il subappalto o la cessione delle attività;
- g) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso di risoluzione del contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno in favore del Comune di Bologna, il Partner ha diritto soltanto al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni regolarmente eseguite, rendicontate ed approvate dal MiMiT.

Dalla data di efficacia della risoluzione, il Partner dovrà cessare tutte le attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Bologna.

In caso di risoluzione, il Partner si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune di Bologna tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle attività.

La risoluzione non rappresenta un atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e, dunque, è esclusa l'applicazione dei termini ivi previsti.

Art. 15 -Recesso

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (ad esempio, annullamento della procedura a seguito di ricorso, recesso da parte del MiMiT dalla Convenzione con il Comune di Bologna, casi di forza maggiore, ecc.) il Comune di Bologna può recedere unilateralmente dall'Accordo, fermo restando il ristoro delle spese effettuate e ritenute ammissibili in sede di rendicontazione da parte del Ministero.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D. Lgs.196/2003. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti di riservatezza e degli altri diritti fondamentali dei terzi destinatari.

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione e/o pubblicazione previsti dalla normativa vigente e per tutta la durata dell'Accordo, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione del Presente Accordo, ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni o i dati, inerenti all'Accordo, forniti dall'altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.

Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e per lui liberamente disponibili;
- b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Le Parti si impegnano a fare uso delle informazioni espressamente dichiarate «confidenziali» o «riservate» di cui verranno a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nello svolgimento del Progetto solo allo scopo strettamente necessario all'esecuzione delle medesime, obbligandosi a trattare le informazioni con gli stessi standard di riservatezza applicati alle proprie informazioni. In particolare le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni «confidenziali» o «riservate», di qualsivoglia natura, di cui siano venute a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nell'ambito del Progetto,

né potranno usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi, mantenendo su di esse la massima segretezza. Le informazioni «confidenziali» o «riservate» di proprietà di una Parte non potranno essere oggetto di utilizzazione delle altre Parti, se non per finalità strettamente connesse al Progetto, e previo consenso della Parte proprietaria e garantendo modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti stesse o agli interessati.

Le informazioni proprietarie non saranno utilizzate in alcun modo in concorrenza con le attività dell'altra Parte.

Le informazioni «confidenziali» o «riservate» e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel progetto e previo assenso della Parte proprietaria.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di effettuare comunque ogni azione ritenuta necessaria a tutela propria e/o di terzi aventi causa in caso di inadempienza di qualunque obbligo relativo al predetto vincolo di riservatezza, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Divulgazione delle informazioni e risultati

Ciascuna delle Parti può rilasciare dichiarazioni ufficiali sui media o altre comunicazioni pubbliche riguardanti le iniziative e le attività comuni, a condizione che le bozze di diffusione delle relative notizie siano preventivamente inviate ed approvate dall'altra Parte. L'eventuale diniego deve essere congruamente ed opportunamente motivato.

Il trattamento delle informazioni di progetto è analogo sia per le Parti che per eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Qualunque divulgazione di informazioni o pubblicazione di risultati, effettuata in modalità cartacea o digitale, per iscritto ovvero oralmente, durante il periodo di validità dell'Accordo o dopo la sua conclusione, richiede sempre l'autorizzazione scritta delle Parti.

Le Parti si impegnano, nell'ambito di Comunicati Stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione, anche scientifica, riguardante -anche solo parzialmente - i risultati delle attività di cui al presente Accordo e al Progetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da attività condotte nell'ambito degli stessi.

Art.18 - Controversie

Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

Nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad alcuna composizione bonaria tali controversie sono devolute, secondo le ordinarie regole di riparto di giurisdizione, alla competenza del Tar Emilia Romagna, in giurisdizione esclusiva, o a quella del Tribunale di Bologna.

Art. 19 -Comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per Comune di Bologna:
- Per Città metropolitana di Bologna:
- Per Comune di Ravenna:
- Per Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
- Per BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence:
- Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
- Per CINECA
- Per Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
- Per Gellify s.r.l.....
- Per G-Factor s.r.l.
- Per Almacube s.r.l.
- Per ART-ER s.cons.p.a.
- Per CREATIBO s.r.l.
- Per Search On Media Group s.r.l.
- Per TIM s.p.a.
- Per Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0

Art. 20 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto dalle Parti, pena nullità, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Allegati:

- a. Allegato a) Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti Comune di Bologna;
- b. Allegato b) Convenzione CoBO-MiMiT. (Convenzione Comune di Bologna - MiMiT sottoscritta in data 02/02/2023.);
- c. Allegato c) Informativa beneficiari (redatta dal MiMiT).

Per il Comune di Bologna

Per la Città metropolitana di Bologna

Per il Comune di Ravenna

Per Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Per BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Per CINECA

Per Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni

Per Gellify s.r.l

Per G-Factor s.r.l.

Per Almacube s.r.l.

Per ART-ER s.cons.p.a.

Per CREATIBO s.r.l.

Per Search On Media Group s.r.l.

Per TIM s.p.a.

Per Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0

Art. 21 - Clausole Vessatorie

Le parti accettano espressamente e sottoscrivono le Clausole Vessatorie quali recesso, eventuali sospensioni delle attività, individuazione del Foro territoriale di competenza, di cui agli artt. 14, 15 e 18 del presente Accordo.

Per il Comune di Bologna



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Per la Città metropolitana di Bologna

Per il Comune di Ravenna

Per Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Per BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Per CINECA

Per Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni

Per Gellify s.r.l.....

Per G-Factor s.r.l.

Per Almacube s.r.l.

Per ART-ER s.cons.p.a.

Per CREATIBO s.r.l.

Per Search On Media Group s.r.l.

Per TIM s.p.a.

Per Centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0